



## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 319** **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**TONIATTI ROBERTO: CONCESSIONE D'USO DELLE PP.FF. 63, 64, 244 E 245/1 C.C. PREGASINA IN P.T. 274 - TERRENI EX E.C.A. FINO AL 31 DICEMBRE 2024.**

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di marzo (01-03-2022), alle ore 11:50 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

#### **Risultano presenti i signori:**

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1009 dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è proprietario tavolare della p.f. 63 prato di mq. 824, della p.f. 64 arativo di mq. 644, della p.f. 244 arativo di mq. 381 e della p.f. 245/1 prato di mq. 1171, tutte in C.C. Pregasina ed appartenenti al patrimonio indisponibile in qualità di beni ex E.C.A. pervenuti con vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/02/1982, n. 2.

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 818 del 4/12/2012, venivano riconosciute in concessione d'uso le suddette particelle fondiari a favore del Sig. Toniatti Roberto residente a Riva del Garda nella frazione di Pregasina, al canone annuo di euro 185,00 da aggiornare a decorrere dal secondo anno con l'applicazione del 75% dell'indice ISTAT del mese di aprile relativo alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed alle condizioni previste nella deliberazione stessa.

Con nota di data 26 gennaio 2022 ed assunta al protocollo comunale al n. 4165 in pari data, il Sig. Toniatti Roberto ha manifestato l'interesse al rinnovo della concessione d'uso delle pp.ff. 63, 64, 244 e 245/1 C.C. Pregasina di cui sopra e scaduta in data 31/12/2021.

Permangono le condizioni sulla base delle quali era stata riconosciuta la precedente concessione in quanto non è previsto nel breve periodo un utilizzo diretto delle aree da parte del Comune ed in ragione dell'opportunità di mantenere la redditività dei terreni comunali in parola nonché la corretta manutenzione conservativa degli stessi, sussistano le condizioni per un rinnovo della concessione fino al 31.12.2024 secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 3 della L.P. 23/1990 in quanto l'importo contrattuale non eccede in ogni caso quello previsto dall'articolo 21, comma 4, alle condizioni e clausole riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

Il canone di concessione annuale è stato quantificato in euro 200,00, da aggiornarsi a decorrere dal secondo anno mediante l'applicazione, nella misura del 75%, dell'indice ISTAT del mese di aprile relativo alle variazioni dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, come da perizia di stima di data 24/02/2022 prot. 8226 a firma del tecnico comunale Geom. Fabio Depentori dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana, depositata in atti.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Ritenuto di accogliere l'istanza del Sig. Toniatti Roberto per le motivazioni meglio descritte in relazione, stipulando una nuova concessione d'uso delle pp.ff. 63, 64, 244 e 245/1 in C.C. Pregasina per il periodo di 3 anni e fino al 31 dicembre 2024.

Dato atto che per le suddette aree non è previsto nel breve periodo un utilizzo diverso per esigenze dell'Amministrazione comunale, sempre possibile essendo disciplinata la facoltà di revoca.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Vista la L.P. 23 luglio 1990 n. 23 art. 39 comma 3.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1. di riconoscere in concessione al Sig. Toniatti Roberto (C.F. TNTRRT71A08H330L) residente a Riva del Garda - frazione Pregasina la p.f. 63 prato di mq. 824, la p.f. 64 arativo di mq. 644, la p.f. 244 arativo di mq. 381 e la p.f. 245/1 prato di mq. 1171 tutte in C.C. Pregasina ed appartenenti al patrimonio indisponibile in qualità di beni ex E.C.A., come risulta dall'allegata planimetria parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fino al 31/12/2024 senza necessità di disdetta ed escluso il rinnovo tacito;
2. di dare atto che la presente concessione è subordinata alla piena osservanza da parte del Concessionario delle seguenti condizioni:
  - a) l'esercizio della concessione con l'utilizzo delle aree comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni contenute nella presente;
  - b) la concessione viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere e con carattere assolutamente precario;
  - c) il Concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da darsi con lettera raccomandata/PEC almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovesse avere esecuzione;
  - d) il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone di concessione annuale per l'utilizzo dell'area quantificato in euro 200,00, come da perizia di stima di data 24/02/2022 prot. 8226 a firma del geom. Fabio Depentori dell'Area del Patrimonio e Qualità Urbana, mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, utilizzando gli avvisi di pagamento riportanti il relativo codice IUV inviati

annualmente dal Comune, entro il 30 giugno di ogni anno. A decorrere dal secondo anno il canone sarà aggiornato mediante l'applicazione nella misura del 75% dell'indice ISTAT mese di aprile relativo alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il mancato pagamento del canone costituisce causa di risoluzione del presente atto di concessione da parte dell'Amministrazione concedente, a danno e spese del Concessionario;

- e) la concessione non è soggetta alle disposizioni relative ai contratti agrari di cui alla legge 03.05.1982 n. 203;
- f) il Concessionario si obbliga ad eseguire a propria cura e spese, tutti gli interventi e lavori che si rendessero necessari per il buon mantenimento dei beni in concessione, ivi compreso lo sfalcio delle aree a verde, eseguendo periodici e puntuali interventi di manutenzione, senza pretese e diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il Concessionario si obbliga a non effettuare addizioni e/o trasformazioni sui fondi concessi. Se fossero apportate modifiche di qualsiasi natura o specie alle aree senza il permesso dell'Amministrazione, la stessa avrà diritto di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi a spese del Concessionario ed il risarcimento di tutti i danni;
- g) è a carico del concessionario ogni onere e spesa per l'utilizzo dei terreni in concessione, compresi eventuali canoni per consorzio irriguo e altri oneri assimilati con impegno a rimborsare su semplice richiesta ogni eventuale spesa che il Comune dovesse anticipare;
- h) alla scadenza della concessione, o alla revoca della stessa, i fondi dovranno essere restituiti all'Amministrazione in perfetto stato di manutenzione senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato. Qualora il Concessionario non ottemperasse all'obbligo della riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna mediante suo funzionario, a tutto rischio e spese del Concessionario, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione;
- i) il concessionario non può cedere a qualunque titolo a terzi la presente concessione sotto pena di immediata decadenza del titolo, né destinarla ad uso diverso;
- j) rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, alla verifica del corretto uso dei beni concessi. L'inosservanza, da parte del concessionario, anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo alla dichiarazione di decadenza dello stesso da parte della Amministrazione, mediante semplice atto amministrativo da notificare al concessionario;
- k) qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto viene esercitata in grave difformità alle Leggi o Regolamenti, la stessa potrà venire dichiarata decaduta, previa diffida con fissazione di congruo termine per il ripristino delle condizioni prescritte, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione, sia per l'applicazione delle penalità o sanzioni amministrative, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- l) il Concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della presente concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Spetta al Concessionario provvedere ad idonee coperture

- assicurative per l'attività svolta nell'area oggetto della presente concessione con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi;
- m) tutte le spese dipendenti e connesse con il presente atto (bollatura ecc) ed altre eventuali richieste dal Comune di Riva del Garda sono a carico del concessionario;
- n) la presente concessione non impegna in alcun modo il Comune di Riva del Garda per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata, anche parzialmente, in qualsiasi momento a giudizio dell'amministrazione comunale con obbligo di preavviso al Concessionario di 3 (tre) mesi dalla data in cui opererà la sospensione, la modifica o la revoca, prima del termine stabilito al punto 2. della presente deliberazione, a semplice richiesta e senza che il Concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento per qualsiasi danno;
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta esecutività e restituzione del presente provvedimento sottoscritto in segno di accettazione da parte del Concessionario, nonché a conferma e regolarizzazione ad ogni effetto del periodo pregresso di occupazione;
4. di dare atto che la presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 Tariffa – Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art. 26 del D.L. n. 104/2013, con spese a carico della parte richiedente;
5. di introitare l'entrata derivante dal canone di concessione annuo pari ad euro 200,00, al capitolo 3240 del Bilancio di Previsione 2022-2024, in esercizio provvisorio;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine della firma del contratto di concessione.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 – planimetria;

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Cristina Santi

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**

Anna Cattoi

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.